

## STATUTO

### Art. 1 - COSTITUZIONE

La Società Scientifica di Psicoterapia Strategica - SSPS, denominata in seguito "Società", è un'associazione scientifica senza scopo di lucro.

### Art. 2 - SCOPI

1. La Società ha per scopi di:
  - a. promuovere la ricerca scientifica nel campo della psicoterapia strategica in ogni suo aspetto e branca, secondo i parametri, le regole e le norme etiche della comunità scientifica internazionale;
  - b. provvedere alla raccolta ed all'elaborazione di dati e di informazioni sull'argomento;
  - c. organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili;
  - d. promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'insegnamento e della pratica della psicoterapia strategica negli ambiti accademici, scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla;
  - e. curare gli interessi dei propri Soci presso Autorità, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali o internazionali;
  - f. curare la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ecc.;
  - g. stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali o internazionali;
  - h. tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi dei propri Soci e degli psicoterapeuti ad approccio strategica in genere;
  - i. promuovere la valorizzazione della professionalità della psicoterapia strategica e dei propri Soci;
  - j. raccogliere fondi per istituire premi, borse di studio, assegni di ricerca in favore di psicologi e psicoterapeuti che apportino ricerca e innovazione nel campo della psicoterapia strategica;
  - k. svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per il progresso della psicoterapia strategica in ambito nazionale e internazionale.
2. La Società non può organizzare né gestire scuole di specializzazione, scuole di formazione, master, corsi di perfezionamento e simili.

### Art. 3 - SEDE

1. La sede legale della Società è stabilita presso il domicilio del Presidente in carica.
2. Il Consiglio direttivo potrà deliberare l'apertura di altre sedi.

### Art. 4 - SOCI

1. Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di nazionalità.
2. I Soci della Società si dividono in:
  - a. ordinari:
    - i. gli psicoterapeuti ad indirizzo strategico e gli psicologi e medici in formazione presso scuole di specializzazione in psicoterapia strategica riconosciute;
    - ii. gli studiosi italiani e stranieri di chiara fama che si siano distinti nel campo della psicoterapia strategica;
  - b. aderenti: coloro che coltivino lo studio della psicoterapia strategica;
  - c. onorari: coloro che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicoterapia strategica;
  - d. sostenitori: coloro che, persone fisiche o giuridiche, contribuiscano con lasciti o donazioni al raggiungimento degli scopi della Società;
  - e. corrispondenti: coloro che siano soci di analoghe associazioni scientifiche o professionali estere;
  - f. istituzionali: le persone giuridiche professionali o scientifiche, idonee ai fini di una collaborazione con la Società.
3. I Soci si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi sociali e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel Codice deontologico, nonché a quelle contenute nel Regolamento.

### Art. 5 - AMMISSIONI

1. L'ammissione alla Società è subordinata ad una domanda sulla quale decide il Consiglio direttivo, anche per quanto riguarda la categoria di socio a cui si viene ammesso.

2. L'ammissione dei Soci onorari avviene su invito del Consiglio direttivo.

#### Art. 6 - QUOTE SOCIALI

1. I Soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali annuali.
2. Solo i Soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali, comprese le Assemblee.
3. Il Socio moroso per oltre due anni consecutivi può essere considerato decaduto a norma dell'art. 15.

#### Art. 7 - ORGANI SOCIALI

1. Organi della Società sono:
  - a. l'Assemblea dei Soci,
  - b. il Consiglio direttivo,
  - c. il Presidente,
  - d. i Vice Presidenti,
  - e. il Segretario,
  - f. il Tesoriere,
  - g. il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese eventualmente deliberati dal Consiglio direttivo.
3. Le cariche di Probiviro sono incompatibili con ogni altra carica sociale.

#### Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci ordinari in regola con le quote sociali.
2. È convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio direttivo o almeno un terzo dei Soci ordinari.
3. La convocazione deve avvenire mediante lettera (inviata per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax), inviata almeno un mese prima della data di convocazione.
4. L'Assemblea dei Soci ha il compito di:
  - a. deliberare sul resoconto morale e finanziario e sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
  - b. deliberare sugli eventuali provvedimenti ex art. 15;
  - c. eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri;
  - d. deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio direttivo;
  - e. decidere sulle questioni relative al buon andamento della Società, alla sua organizzazione ed al raggiungimento degli scopi sociali;
  - f. decidere la decadenza anticipata del Consiglio direttivo, ma non solo di alcuni membri;
  - g. approvare il Regolamento e il Codice deontologico.
5. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti la maggioranza dei Soci ordinari in regola con le quote sociali, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci ordinari presenti.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età o dal Socio ordinario più anziano di età.
7. Ogni Socio ordinario può rappresentare, mediante delega scritta, non più di altri cinque Soci ordinari.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei Soci ordinari presenti, anche per delega, in regola con le quote sociali.
9. Su tutti gli argomenti di competenza della Assemblea, il Consiglio direttivo può interpellare i Soci ordinari a mezzo referendum.
10. Le consultazioni per referendum sono valide se risponde almeno la metà dei Soci ordinari in regola con le quote sociali; le deliberazioni relative sono valide a maggioranza dei votanti.
11. In caso di referendum il Presidente invia (per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax) le delibere da approvare, alle quali i soci possono rispondere per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax.
12. Il termine entro il quale la risposta deve pervenire è indicato nella comunicazione del Presidente.
13. I verbali delle Assemblee vengono inviati a tutti i Soci di ogni categoria.
14. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, può convocare Assemblee delle altre categorie di Soci, con valore consultivo.

#### Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da due a nove membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci ordinari tra i Soci ordinari.
2. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei Soci che provvede all'elezione.
3. In caso di consultazione per referendum il numero dei consiglieri da eleggere è stabilito dal Consiglio direttivo uscente.

4. Qualora il numero dei Consiglieri da eleggere sia di due, le cariche di Presidente e di Segretario sono decise dall'Assemblea dei Soci; in caso di consultazione per referendum, invece, sono decise dal Consiglio direttivo neo eletto.
5. Il Consiglio direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
6. In particolare può svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie, attive e passive.
7. Redige inoltre i resoconti morale e finanziario e i bilanci consuntivo e preventivo; stabilisce l'ammontare della tassa di ammissione e delle quote sociali per le varie categorie di Soci.
8. Delibera sull'ammissione di nuovi Soci.
9. Redige e aggiorna il Codice deontologico ed il Regolamento, sottoponendoli all'Assemblea per l'approvazione.
10. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno o quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri, il Presidente o il Consiglio dei Probiviri.
11. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se sono presenti, anche attraverso delega, almeno la metà dei Consiglieri; le decisioni relative sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. Ogni Consigliere può rappresentare per delega scritta non più di un altro Consigliere.
13. Le deleghe non sono ammesse se il numero dei consiglieri è di due.
14. Le delibere del Consiglio possono essere adottate anche mediante lettera (inviata per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax), su decisione del Presidente.
15. In tal caso il Presidente sottopone per lettera le delibere da adottare, che per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza dei Consiglieri.
16. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

#### Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Società ha la rappresentanza legale della Società nonché la firma sociale.

Può delegare per iscritto ai Vice Presidenti parte delle sue funzioni.

Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

#### Art. 11 - I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidente vengono eletti solo quando il numero dei membri del Consiglio direttivo sia superiore a tre.

Il numero dei Vice Presidenti è stabilito dal Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente più anziano d'età sostituisce in caso di impedimento il Presidente.

#### Art. 12 - IL SEGRETARIO

Il Segretario, anche a mezzo di altre persone nominate dal Consiglio direttivo anche tra non Soci, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee e alla loro conservazione.

#### Art. 13 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere, anche a mezzo di altre persone nominate dal Consiglio direttivo anche tra non Soci, ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci ed è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, e ad operare con firma singola su detti conti, versare e girare assegni e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.

2. Viene eletto solo nel caso che il numero dei membri del Consiglio direttivo sia superiore a due, altrimenti le sue funzioni sono attribuite al Segretario.

#### Art. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri.

2. Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sul rispetto delle norme del Codice deontologico e di istruire le pratiche relative alla loro infrazione.

3. Le relative sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare, in relazione alla gravità dell'infrazione sono:

- a. l'ammonizione;
- b. la censura;
- c. la proposta di decadenza ai sensi dell'art. 15.

#### Art. 15 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:

- a. morte;
- b. dimissioni;
- c. morosità;
- d. decadenza.

2. I Soci morosi da oltre due anni possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo.
3. La decadenza può essere pronunciata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri, per gravi motivi di ordine deontologico.

#### Art. 16 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il patrimonio della Società è costituito dalle tasse di ammissioni, dalle quote sociali, da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, da fondi destinati ad incrementarne il patrimonio, da materiali e mobili di sua proprietà.
2. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

#### Art. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Società ha durata illimitata.
2. Fino a quando non decida altrimenti, l'Assemblea dei Soci può adottare come Codice deontologico quello di enti affini.
3. Le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria, con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi dei Soci ordinari e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti: ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque altri Soci.